

## IL DECRETO-LEGGE N. 172 DEL 2021: GREEN PASS RAFFORZATO

Il Governo con il decreto-legge n. 172 ha adottato una serie **ulteriore di misure**, finalizzate al **contenimento della “quarta ondata”** della pandemia Sars-Cov2, in quattro ambiti, come indicati dal [Consiglio dei ministri dello scorso 24 novembre](#):

- 1) obbligo vaccinale e terza dose;
- 2) estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;
- 3) istituzione del **Green pass rafforzato**;
- 4) rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Più in dettaglio il provvedimento prevede di **estendere l'obbligo vaccinale** alla terza dose a **ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre**. Tra le nuove categorie coinvolte ci sono: l'intera platea dei professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario; il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale, nonché il personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Cambia la **durata di validità del Green pass**, ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. Punto sul quale è intervenuto successivamente il [decreto-legge n. 221 del 2021 \(AS 2488\)](#), che ha ulteriormente ridotto la durata del certificato a sei mesi.

L'obbligo di **Green pass viene esteso inoltre a ulteriori settori**: inserendo gli **alberghi e le altre strutture ricettive** tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle già menzionate strutture da parte degli **accompagnatori delle persone non autosufficienti** in ragione dell'età o di disabilità. Si estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso ai **treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti** impiegati nei collegamenti nello **Stretto di Messina e con le isole Tremiti**.

A decorrere **dal 6 dicembre 2021** viene introdotto il **Green pass rafforzato**; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo certificato verde serve per **accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni** in “zona gialla”; in caso di passaggio in “zona arancione”, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato.

È disposto, inoltre, un **rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture** che devono prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'interno. Viene, infine, **potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione**.

A seguito della **rapida progressione della variante Omicron** del virus SARS-COV-2, connotata da una maggiore diffusività, si è reso necessario **adottare con urgenza ulteriori misure** rispetto a quelle già previste da questo decreto-legge. Pertanto un numero significativo di disposizioni del provvedimento è **risultato novellato ovvero modificato implicitamente dai decreti n. 221, n. 228 e n. 229 del 2021 e n. 1 del 2022**, tutti ancora in corso di conversione (rispettivamente [AS 2488](#); [AC 3431](#); [AS 2489](#) e [AC 3434](#)).

“La conversione in legge del decreto sul cosiddetto super green pass - [ha dichiarato in Aula il deputato del Pd, Stefano Lepri](#) - rappresenta **un passo della strategia e delle azioni**, necessariamente da modificare strada, facendo nella lotta **alla pandemia da COVID-19**. I contenuti sono noti e **il dibattito parlamentare** ha già contribuito, al Senato, a **migliorare il testo**. La situazione, a quasi due mesi dall'approvazione del decreto-legge in Consiglio dei Ministri, è profondamente cambiata, ma c'è motivo di credere che questi provvedimenti abbiano **contribuito non poco a rendere meno drammatico il numero di contagiati, di morti e di ricoverati gravi** ... Questo decreto-legge, possiamo dirlo convintamente, è una **parte positiva di questa sfida**. Per queste ragioni, annuncio il **voto favorevole del gruppo Partito Democratico**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (approvato dal Senato) [AC 3442](#) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente.

→ Riguardo al un quadro complessivo, che tiene conto anche delle altre norme sopravvenute, [si rinvia alla tabella](#) delle attività consentite **senza Green pass, con Green pass “base” e con Green pass “rafforzato”**, allegata alle [FAQ](#) pubblicate su sito istituzionale del Governo.

## **OBBLIGHI VACCINALI (ART. 1)**

Il decreto-legge, modifica la **disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19**, già previsto per gli esercenti le **professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario** che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, **i lavoratori**,

anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, **residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture** che a qualsiasi titolo **ospitano persone in situazione di fragilità**.

Si prevede, con una disposizione aggiunta nel corso dell'esame al Senato, l'estensione dell'obbligo, a decorrere **dal 15 febbraio 2022**, per **gli studenti** dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento **di tirocini pratico- valutativi**, intesi al conseguimento dell'abilitazione **all'esercizio delle professioni sanitarie**.

In particolare, si specifica che **l'obbligo di vaccinazione**, per le categorie suddette<sup>1</sup> riguarda, con decorrenza **dal 15 dicembre 2021**, la somministrazione della **dose di richiamo**, successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista.

Solo in caso di **accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal **proprio** medico **curante** di medicina generale **ovvero dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, **non sussiste l'obbligo** e la **vaccinazione** può essere **omessa o differita**.

Resta fermo che, per il **periodo di esenzione**, il datore di lavoro adibisce i relativi soggetti ad altre mansioni, anche diverse, senza riduzione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2.

Per gli esercenti la professione sanitaria, le modalità di **verifica dell'adempimento** e le **conseguenze per il caso di inadempimento** sono ridefinite dal provvedimento; il controllo viene demandato agli **ordini professionali** – e alle relative **Federazioni nazionali** –, mediante verifica dei certificati verdi COVID-19. L'atto di **accertamento dell'inadempimento** dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata **sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie** ed è annotato nel relativo Albo professionale.

La **sospensione** è efficace **fino** alla comunicazione del **completamento del ciclo vaccinale primario** e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della **somministrazione della dose di richiamo** e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (non oltre, quindi, **il 15 giugno 2022**). Per il periodo di sospensione **non sono dovuti la retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si introduce il principio che, per i **soggetti non ancora iscritti all'albo**, l'adempimento in esame costituisce, **fino al 15 giugno 2022**, una **condizione per l'iscrizione** medesima<sup>2</sup>. A quest'ultimo fine, secondo una specificazione aggiunta nel corso dell'esame al Senato, la verifica dell'adempimento è operata mediante la presentazione, da parte dell'interessato, del certificato relativo alla vaccinazione.

---

<sup>1</sup> Nonché per le altre interessate dall'obbligo ai sensi delle novelle di cui al successivo articolo 2.

<sup>2</sup> Così comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 4, comma 6.

## ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE (ART. 2)

Si estende, a partire **dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo vaccinale – relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo – al **personale scolastico**, al personale del **comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico**, della polizia locale, nonché dei seguenti organismi: Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); e **a decorrere dal 15 febbraio 2022**, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale<sup>3</sup>; al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle **strutture sanitarie e socio-sanitarie** e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette **dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** o del **Dipartimento per la giustizia minorile** e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori

Si definisce, inoltre, la **procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale**. L'atto di **accertamento dell'inadempimento** determina l'immediata **sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro**. Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la **sostituzione del personale scolastico** che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono previsti **contratti a tempo determinato** che si risolvono di diritto nel momento in cui i **soggetti sostituiti**, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, **riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa**.

Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento di attività lavorative in violazione degli obblighi vaccinali e anche per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti.

In particolare, la disposizione<sup>4</sup> prevede, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza:

- ✓ per la violazione dell'obbligo di **accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale** da parte dei soggetti preposti al controllo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del **pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro**;
- ✓ per la violazione **del divieto di svolgimento della prestazione lavorativa** in assenza di vaccinazione, l'applicazione della più elevata sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro**.

Con un richiamo alla normativa vigente<sup>5</sup> si dispone in ordine alla **devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**.

---

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021.

<sup>4</sup> V. l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020.

<sup>5</sup> V. art. 2, co. 2-*bis*, del DL n. 33/2020.

## MISURE PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 2-BIS)

Con una norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, si prevede, con riferimento a tutto il **personale** (a tempo determinato e indeterminato) delle **pubbliche amministrazioni**, il **diritto all'assenza dal lavoro**, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, **senza alcuna decurtazione del trattamento economico**, ivi compreso quello accessorio.

## GREEN PASS E MISURE NELLE ZONE BIANCHE, GIALLE ED ARANCIONI (ARTT., 3-6)

**Si riduce**, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, **da dodici mesi a nove mesi** la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall'assunzione dell'eventuale dose unica prevista) ovvero dall'assunzione di una dose di richiamo<sup>6</sup>. Si rammenta, tuttavia, che il successivo DL 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha ulteriormente ridotto il termine di durata da **nove a sei mesi**, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Con decorrenza **dal 6 dicembre**, è richiesto il possesso del **Green pass** per **l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive**; con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2021 è modificata la disciplina in materia per le **piscine, i centri natatori, le palestre, le strutture sportive per la pratica di sport di squadra ed i centri di benessere**<sup>7</sup>. La novella prevede che **anche l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce** sia consentito solo a chi possieda il certificato verde; si esclude quest'ultima condizione per l'accesso alle strutture in esame da parte degli **accompagnatori delle persone non autosufficienti** in ragione dell'età o di disabilità.

È soppressa la disposizione ai sensi del quale, in "zona gialla", è interdetto l'utilizzo degli **spogliatoi**, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>8</sup>. Le menzionate **Linee guida** sono state **aggiornate** più volte alle disposizioni legislative successivamente intervenute e, da ultimo, lo scorso [10 gennaio](#).

*Si evidenzia che, a decorrere dal 10 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DL n. 221 del 2021 [AS 2488](#) e dell'articolo 1, comma 4, del DL n. 229 del 2021 [AS 2429](#) – decreti **entrambi in fase di conversione alle Camere** – l'accesso a tali strutture (anche se all'aperto) è subordinato, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al possesso di una **certificazione verde "rafforzata"**, generata, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione.*

Con riferimento a un complesso di ambiti e attività per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19, si riformula una delle **fattispecie di esenzione**, sostituendo il

<sup>6</sup> V. art. 3 del decreto-legge in esame.

<sup>7</sup> Così l'articolo 4, comma 1, lettera b), e il comma 2.

<sup>8</sup> L'art. 4, comma 1, lettera a), sopprime il secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021.

rinvio mobile ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 con il riferimento **ai minori di età inferiore a dodici anni**.

Si estende invece **l'obbligo di certificazione verde** COVID-19 per l'accesso ai **treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale**, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai **traghetti** impiegati nei collegamenti nello **Stretto di Messina e con le isole Tremiti**; tali disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2021 e ne sono **esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni**. Si prevede che sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale si svolgano delle **verifiche a campione**<sup>9</sup>.

*Si segnala che anche le norme in commento sono state oggetto di **successive modifiche** ad opera rispettivamente del **decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221** (AS 2488) e del **decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229** (AS 2429), entrambi attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge.*

*In particolare, l'art. 1, comma 2 del DL n. 229 prevede **l'accesso ai mezzi di trasporto, elencati nell'articolo 9-quater del DL n. 52 del 2021, solo con il c.d. Green pass rafforzato** e il DL n. 221, oltre a prorogare l'obbligo del Green pass per l'accesso agli stessi mezzi fino al **31 marzo 2022**, ha introdotto altresì l'obbligo di mascherine FFP2.*

La disciplina che richiede, in via transitoria, il possesso di un **certificato verde** – di base o, a seconda dei casi, “rafforzato” – ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro si applica anche ai **titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande**<sup>10</sup>.

Si opera inoltre una revisione delle misure restrittive nelle “zone gialle” e “arancioni”, ponendo il principio secondo cui le **limitazioni previste** per tali zone **non si applicano ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19** generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo (oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta)<sup>11</sup>. Si esclude, dunque, il ricorso ai certificati verdi generati in base ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido; tale ricorso resta invece ammesso per le attività – come le attività lavorative – per le quali non sono previste limitazioni specifiche.

Una disposizione transitoria prevede che, per il periodo **6 dicembre 2021-15 gennaio 2022**, lo svolgimento delle **attività e la fruizione dei servizi**, per i quali nelle “zone gialle” siano previste limitazioni, **siano consentiti** nelle “zone bianche” solo ai **soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19** generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in

<sup>9</sup> Articolo 4, comma 1, lettera c).

<sup>10</sup> Articolo 4, comma 1, lettera c-bis).

<sup>11</sup> Così l'articolo 5, comma 1, in particolare alla lettera c). Il comma 2 disciplina le modalità di verifica del possesso dei certificati verdi COVID-19.

base a guarigione dal medesimo (nonché ai minori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta)<sup>12</sup>.

La norma ora si applica **fino al 31 marzo 2022**, per effetto dell'articolo 8, comma 5, del DL n. 221 del 2021.

Sono esclusi dall'ambito delle norme menzionate i **servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi** o di altre **strutture ricettive** e riservati esclusivamente ai **clienti ivi alloggiati**, nonché le **mense** e i **servizi di catering** continuativo su base contrattuale.

*Riguardo ad un quadro complessivo, che tiene conto anche delle altre norme sopravvenute, [si rinvia alla tabella](#) delle attività consentite **senza Green pass, con Green pass “base” e con Green pass “rafforzato”**, allegata alle [FAQ](#) pubblicate su sito istituzionale del governo.*

## **CONTROLLI RELATIVI AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI (ART. 7)**

Il **Prefetto territorialmente competente**, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 2 dicembre 2021), sentito, entro tre giorni dalla medesima data, il **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, adotta un **piano per l'effettuazione costante di controlli**, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni Covid. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una **relazione settimanale sui controlli** effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

## **CAMPAGNE DI INFORMAZIONE (ART. 8)**

Al fine di **promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale**, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un **piano** per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per **campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione** anti SARS-CoV-2. All'attuazione del piano si provvede **nei limiti delle risorse** iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

## **MISURE URGENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA RADIOMETRICA (ART. 9)**

Viene prorogata, **al 31 marzo 2022**, l'applicazione della **disciplina transitoria** – di cui all'articolo 2 del decreto legislativo – relativa all'obbligo di **sorveglianza radiometrica** sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale<sup>13</sup> che

<sup>12</sup> Così l'articolo 6, comma 1. Il comma 2 disciplina le modalità di verifica del possesso dei certificati verdi.

<sup>13</sup> Previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 100 del 2011.

ha dettato la nuova disciplina per evitare il **rischio di esposizione** delle persone **a livelli anomali di radioattività** e di contaminazione dell'ambiente<sup>14</sup>.

### **DISPOSIZIONI FINALI (ART. 9-BIS E ART. 10)**

L'articolo 9-*bis* prevede una **clausola di salvaguardia** per le regioni a Statuto speciale e le province autonome. L'articolo 10, infine, dispone dell'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente **dal 27 novembre 2021**.

---

<sup>14</sup> Sul tema è intervenuto anche il "milleproroghe" ([AC 3431](#)), che l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha prorogato per ulteriori sessanta giorni il predetto termine previsto per l'operatività della disciplina transitoria.